

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "OPERA BONOMELLI - ONLUS"

#### Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata "OPERA BONOMELLI - ONLUS", che in seguito sarà denominata l'associazione.

L'associazione adotta il presente statuto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede in Bergamo via Carnovali 95.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

#### Art. 2 - Scopi

L'associazione non ha finalità di lucro, né limiti di durata ed opera esauendo le sue finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nei settori: dell'assistenza sociale, sociosanitaria, di tutela dei diritti civili e di beneficenza, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà

sociale, rivolgendosi, in particolare, a persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari (ai sensi dell'art. 10 del decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997).

L'associazione intende individuare come settore prevalente d'intervento quello socio-assistenziale ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 - Attività.

L'Associazione per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, potrà:

realizzare e/o gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, fisico od economico;

svolgere, sia direttamente che indirettamente, assistenza domiciliare;

curare il sostegno nel reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati;

promuovere, sia direttamente, che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause della emarginazione sociale;

promuovere la formazione di operatori e di volontari che operino nell'ambito degli scopi che si prefigge l'Associazione;

sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;

svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i soggetti più bisognosi;

mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare coerenti iniziative a favore delle persone in

situazione di difficoltà;

sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso la promozione e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, l'organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e di ricerca, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativo ai temi del disagio sociale e dell'immigrazione, anche presso le scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti presenti nel territorio;

svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti No Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

Inoltre, l'associazione potrà:

- mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con società, enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi

affini o strumentali ai propri;

- partecipare a società, associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e provvedere al loro finanziamento;

- sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione, ivi inclusa la raccolta fondi e /o contributi, nei limiti di legge.

L'associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (art 10, comma 1, lett. a) e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 4 - Soci dell'Associazione

Sono soci dell'associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche.

L'associazione può avviare iniziative per ottenere sostegno da parte di volontari, anche soci, disponibili a titolo gratuito a prestare attività concordate con la Direzione dell'associazione.

L'associazione favorirà altresì la ricerca di sostenitori, anche soci,

disponibili a sovvenzionare finanziariamente le proprie iniziative.

Ciascun socio ha diritto di voto nelle assemblee e di essere eletto.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa

I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione

- l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione al registro dei soci dell'associazione

- Cessano di partecipare all'associazione:

per dimissione volontarie

per mancato versamento della quota associativa dell'esercizio sociale in corso

per decesso

per comportamento indegno o contrastante con gli scopi statutari

per violazione degli obblighi statutari

-l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Contro la decisione di esclusione il socio può presentare ricorso scritto all'Assemblea annuale ordinaria.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

-Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, di votare e di essere eletti,

di conoscere le linee programmatiche con le quali l'associazione intende perseguire nel corso di ogni esercizio gli scopi sociali,  
di partecipare alle attività promosse dall'associazione,  
di dare le dimissioni in qualsiasi momento

I soci sono obbligati:

a versare la quota associativa. La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;

Nel caso di prestazioni da parte dei soci esse sono fornite a titolo gratuito, salvo che gli stessi siano legati all'associazione da rapporto di lavoro subordinato o autonomo, definito secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 6, lettera e del D. Lgs. 460/97.

Art. 6 - Patrimonio - Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, in denaro o in natura, destinati ad incremento del patrimonio;

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

quote associative annuali;

rette corrisposte direttamente dagli utenti, dagli Enti convenzionati e accreditati e da altri Enti che usufruiscono dei servizi dell'associazione;

contributi di sostenitori, privati, aziende, Stato e altri Enti;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio

#### Art. 7 - Organi Sociali dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

l'assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

Il Presidente

il Collegio dei Revisori

#### Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

approvare la relazione di attività e il bilancio di esercizio riferito all'anno precedente;

approvare le linee programmatiche per l'attività dell'Associazione e il bilancio preventivo dell'anno successivo;

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno anche su preventiva richiesta dei soci;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

deliberare in merito ai ricorsi per esclusione dei soci;

fissare l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio direttivo.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o a mezzo e.mail con conferma di ricezione, ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita;

è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio, non amministratore, può farsi delegare da altro socio; ogni socio non può avere più di una delega.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

#### Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, oltre a un Segretario anche non socio o esterno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione di altro socio o delegato da un socio istituzionale. Il Consigliere così nominato resta in carico sino

alla prossima assemblea. Se vengono a mancare più di tre consiglieri il Consiglio decade e dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti .

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

deliberare in ordine a organigrammi e regolamenti interni

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio d'esercizio entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato

proporre all'assemblea dei Soci le linee programmatiche per l'attività dell'associazione e il bilancio preventivo dell'anno successivo

determinare il programma di lavoro in base alle linee programmatiche all'assemblea promuovendo e coordinando l'attività.

eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

accogliere o respingere le domande dei soci

deliberare in merito all'esclusione dei soci

fissare l'ammontare della quota associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea

deliberare in merito all'assunzione di affidamenti, prestiti e mutui a breve o lunga scadenza

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del

Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza deliberare in merito all'assunzione, promozione e licenziamento del personale nominare il Direttore deliberando i relativi poteri.

Art. 10 - Presidente, Vice presidente, Il Segretario

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio stesso.

Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;

può, in particolare e non in via esaustiva, nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione, effettuare incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, Enti e privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; accendere per conto dell'associazione conti correnti bancari e postali, costituire depositi e, previa delibera del Consiglio Direttivo, assumere obbligazioni di natura finanziaria;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente con i medesimi poteri.

4. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro e cura la tenuta degli atti e dei libri sociali.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti

effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge l'impone, tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili

Il Collegio:

elegge tra i suoi componenti il Presidente;

esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali;

agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

riferisce annualmente all'assemblea con una relazione trascritta nell'apposito registro del collegio dei Revisori.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

Art. 13 - Bilanci

Ogni anno devono essere redatti , a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Il bilanci devono deve essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Il bilancio di esercizio coincide con l'anno solare.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi

imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 14 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci presenti in proprio o per delega; e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti, in proprio o per delega, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D. Lgs. 460/97 e alle loro eventuali variazioni.